

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)

(Galleria autostradale del San Gottardo)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...

decreta:

I

La legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina¹ è modificata come segue:

Ingresso

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 84 della Costituzione federale²,

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1994³

decreta:

Art. 1 *Oggetto*

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a *Galleria autostradale del San Gottardo (nuovo)*

¹ Nella galleria autostradale del San Gottardo è consentita la realizzazione di una seconda canna.

² In ciascuna canna potrà essere in esercizio una sola corsia di marcia. Qualora sia aperta al traffico soltanto una canna, al suo interno i veicoli potranno circolare in entrambe le direzioni.

³ Il transito del traffico pesante attraverso la galleria autostradale del San Gottardo dovrà essere dosato. In galleria, i mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci dovranno mantenere una distanza minima gli uni dagli altri.

RS

¹ RS 725.14

² RS **101**

³ FF **1994** II 1171

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...